

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 febbraio 2021, n. 33

VAS-1635-VER - L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto "*Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR*";

VISTA la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: "*Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio*";

Vista la Determinazione Dirigenziale n.138 del 27/04/2020, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati "*Coordinamento VAS*", conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e "*Ulivi Monumentali*", conferito alla Dott.ssa Sasso, funzionari di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_090/6060 del 27/05/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 29/05/2020 al n.6715 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali la seguente documentazione in f.to digitale inerente al *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta”* per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
 1. Determinazione Dirigenziale n.182 del 26/05/2020, avente ad oggetto: *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182 ss.mm.ii. Aggiornamento – Atto di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del rapporto ambientale preliminare”*;
 2. All_A - Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta – Ed.2020;
 3. All_B - Rapporto Preliminare di Verifica;
- questa autorità competente, verificata la completezza della suddetta documentazione, con nota prot.n.AOO_089/7295 del 17/6/2020, comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito SCMA) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto e l’avvenuta a pubblicazione della stessa sul Portale Ambientale regionale; (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS), invitando pertanto gli stessi SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art.6 della l.r. 44/2012, ad inviare il proprio contributo entro i successivi 30 giorni.:
 - Regione Puglia: Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Risorse Idriche;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) – DAP;
 - Autorità di Bacino Interregionale della Puglia;
 - AQP;
 - ASSET PUGLIA;
 - AGER PUGLIA;
 - ASL Bari;
 - Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente- Servizio Edilizia Pubblica e Mobilità
 - Comune di Molfetta - V Settore: Attività produttive e Ambiente, Servizio Ambiente e Protezione Civile, Servizio Mobilità e Piani;
 - Capitaneria di porto di Molfetta;
- con la medesima nota prot. 7295/2020 si invitava l’autorità procedente ad avvalersi della facoltà di trasmettere, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine le proprie osservazioni o controdeduzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell’ambito della suddetta consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- nel corso della suddetta fase di consultazione, agli atti di questa Sezione risultano pervenuti i pareri e contributi dei seguenti SCMA :
 1. AQP, nota pec del 18/06/2020, prot. N. 0039365 del 18/06/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/7597 del 23/06/2020;
 2. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota pec del 08/07/2020, prot. N. 0013074 del 8/7/2020, acquisita al prot. AOO_089/8245 del 09/07/2020;
 3. Mibact Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, nota pec del 10/07/2020, prot. N. 5478-P del 10/7/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/8310del 10/07/2020;

4. ARPA Puglia, nota pec del 21/07/2020, prot. N. 0046130 del 21/07/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/8755 del 21/07/2020;
5. ASL della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione, nota pec del 05/08/2020 prot. 115642 del 4/8/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/9462 del 06/08/2020;

Dato atto che nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- *l'Autorità procedente* è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- *l'Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

Considerato che il vigente Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel porto di Molfetta, approvato con l'ordinanza n. 7/2017 della Capitaneria di Porto di Molfetta, è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 7/12/2016 alle seguenti condizioni:

- *“recepire le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamati nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012,*
- *relativamente ai rifiuti prodotti dalle navi da diporto chiarire il campo di applicazione del piano e motivare il proposto sistema di gestione per la raccolta alla luce di quanto evidenziato nelle premesse;*
- *assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale, nel caso, ove non fosse già previsto, garantire nelle aree demaniali pubbliche esclusivamente punti di raccolta dei RSU, con cassonetti dotati di chiave o altro sistema che consenta l'uso esclusivo agli utenti dell'area portuale afferenti e non ai circoli nautici;*
- *stimare l'entità dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti da tutte le imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo riferimento alle serie storiche dei circoli nautici, specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;*
- *per la raccolta delle acque di sentina,*
 - *provvedere alla messa in funzione del sistema portuale di raccolta presente nell'area portuale, motivando le ragioni della mancata messa in funzione e del mancato previsione di utilizzo dello stesso nel Piano;*
 - *indicare le modalità per lo svuotamento del suddetto punto di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potrà essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;*
 - *prevedere la possibilità che tale servizio possa essere compreso nella tariffa unica annuale/stagionale/giornaliera per gli utenti dotati di sistemi di raccolta a bordo di tale tipo di refluito;*
 - *prevedere modalità per incentivare l'uso di tale servizio, ad esempio fornendo altresì altri servizi (acqua, carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;*
- *imporre l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;*
- *assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;*
- *potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;*
- *al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l'efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;*
- *prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni*

- consentite (distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami);*
- *chiarire le "condizioni" (RP, pag. 47) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l'eliminazione della dicitura "ove ne ricorrano le condizioni";*
 - *nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l'affidamento del servizio di raccolta una o più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014."*

preso atto della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 182 del 26/5/2020 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta;

tenuto conto che:

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'AQP riferiva che *"nell'area individuata e indicata nel Piano, non sono presenti infrastrutture interrato e non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto";*
 - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale precisava che *"non risultano vincoli di cui al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – approvato con Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 – nell'area d'intervento, né situazioni di criticità a conoscenza di questa Autorità" ;*
 - il Mibact Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia considerato che *"il piano di che trattasi non ha subito variazioni significative e sostanziali rispetto alla precedente versione coerentemente a quanto già esposto con precedente nota di questo ufficio avente Prot. N. 9728 del 28/6 2016/ la scrivente ritiene pertanto che per quanto di competenza e dal punto di vista esclusivamente paesaggistico il piano di che trattasi e la sua attuazione non presenta interferenze rilevanti rispetto allo stato dei luoghi",* specificando inoltre che *"Per quanto attiene invece gli aspetti di natura prettamente archeologica questa Soprintendenza si esprimerà con ulteriore e specifica nota di competenza";*
 - l'ARPA Puglia riportava le proprie osservazioni in merito al recepimento delle prescrizioni di cui alla precedente procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - l'ASL della Provincia di Bari, riferiva che non ravvisando *"elementi ostativi limitatamente agli aspetti di precipua competenza di potersi esprimere in merito in senso favorevole";*
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

Premessa

Il Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora in poi RAP) trasmesso con nota n. AOO_090/6060 del 27/05/2020 relativo all'aggiornamento di che trattasi ripropone in gran parte il RAP del precedente Piano già oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS, il cui atto è sopra riportato.

Nel RAP al paragrafo 2.2 si dà evidenza delle modifiche introdotte con tale aggiornamento, anche derivanti dall'applicazione delle condizioni impartite con il precedente provvedimento di Verifica di assoggettabilità a

VAS. In particolare sono state inserite/modificate alcune informazioni relativamente al campo di applicazione del Piano, all'“*isole ecologiche*”, l'obbligo dell'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo delle imbarcazioni e la funzionalità dei servizi igienici per circolo nautico.

Ciò considerato, la presente attività istruttoria ha esaminato il RAP e la Relazione di Piano del presente aggiornamento con riferimento ai criteri indicati dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ma anche a quanto emerso e già considerato nella precedente istruttoria riportata nel relativo provvedimento.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI MOLFETTA

Trattasi dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta di competenza della Capitaneria di Porto di Molfetta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6bis L. 166/2009, dall'Autorità Marittima competente d'intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, che consta sostanzialmente di “*variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui di carico da smaltire, nonché al traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area portuale*” (RAP, pag.24).

Obiettivo del Piano è “*riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotto dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore*” (RAP, pag. 2).

Oggetto del piano sono “*i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al carico nonché i residui del carico medesimo*” in particolare nel porto in oggetto trattasi di quelli provenienti da imbarcazioni (*traffico commerciale, pesca, diporto*) (RAP, pag. 4).

Sulla base di considerazioni legate alle tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano il Porto di Molfetta, e alla tipologia del naviglio in transito o in stazionamento, il piano distingue le seguenti categorie dei rifiuti che possono essere prodotte:

- “*Annesso I – OIL (sostanze oleose):*
 - *residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;*
- *Annesso IV – SEAWAGE (liquami):*
 - *Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;*
- *Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave) da suddividersi nelle seguenti categorie:*
 - A. *plastica;*
 - B. *rifiuti alimentari;*
 - C. *rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;*
 - D. *olio da cucina;*
 - E. *cenere proveniente dagli inceneritori;*
 - F. *rifiuti operativi;*
 - G. *residui del carico (solo carichi secchi);*
 - H. *carcasse animali;*
 - I. *reti da pesca.”* (RAP, pag. 6)

Nel Piano è proposta la seguente gestione per la raccolta dei rifiuti, precisando che “*La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire*”:

- “*affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica;*
- *utilizzare l'isola ecologica presente presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo per il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci;*
- *attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci ...*

- *implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto* (RAP, pag. 10), in particolare è previsto *“l’obbligo, per i concessionari dei circoli nautici, di mettere a disposizione dei propri associati idonei contenitori per il conferimento degli irrisori quantitativi di rifiuti che dovessero eventualmente essere prodotti, da far smaltire a cura di ditta idonea, individuata dai circoli nautici stessi”* (RAP, pag. 9)
- *“In caso di mancato funzionamento dell’isola ecologica per qualsivoglia motivo, per quanto attiene i rifiuti solidi prodotti dalla unità da pesca l’A.S.M. di Molfetta dovrà provvedere ad installare e gestire, in ambito portuale nei pressi delle banchine destinate esclusivamente all’ormeggio dei motopescherecci, n. 1 “punto di raccolta” che dovrà essere idoneo a ricevere:*
 - *rifiuti biodegradabili da cucina e mensa;*
 - *rifiuti urbani indifferenziati (inerti, imballaggi sporchi di rifiuti non pericolosi, ecc.);*
 - *imballaggi recuperabili in modo differenziato (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);*
 - *rifiuti di materiale marinaresco.”* (RAP, pag. 10)

Nello specifico, da un confronto con i precedenti elaborati, si evince in sintesi che l’aggiornamento di che trattasi ha riguardato:

- *revisione del campo di applicazione e settori esclusi (ossia eliminazione della gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche appaltate e la pulizia degli specchi acquei appaltati dalla Regione Puglia);*
- *inserimento della normativa di riferimento intervenuta;*
- *presenza dell’isola ecologica e revisione della gestione attuale della raccolta dei rifiuti prodotti dai pescherecci;*
- *revisione dei quantitativi al triennio 2017-2019 di:*
 - *numero navi approdate*
 - *traffico merci*
 - *rifiuti prodotti*
- *modifiche relative:*
 - *alle modalità di affidamento del servizio*
 - *ai criteri di determinazione delle tariffe e del capitolato;*
 - *ai soggetti responsabili dell’attuazione del piano*

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca comunque il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o di realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 9-10 del RAP che *“Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, né con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione)”*.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di *“ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali*

di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.

Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede:

1. la tenuta obbligatoria dei registri di carico/scarico:
 - a. un registro delle operazioni di smaltimento delle acque di sentina per le unità di stazza superiore alle 50 tonnellate,
 - b. un registro per le operazioni inerenti sostanze idrocarburi tra cui anche lo smaltimento delle acque oleose di sentina e degli olii esausti per unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate
 - c. un registro (Garbage Record Book) nel quale devono essere registrati tutte le tipologie di rifiuti prodotti a bordo e il loro smaltimento per le unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate o trasportanti più di dodici,
 - d. registro di carico/scarico rifiuti per il gestore dell'impianto portuale fisso destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dai pescherecci e per il gestore dell'impianto destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili (Relazione di piano, d'ora in poi RT, pag. 48);
2. la promozione dell'informazione per gli utenti del porto tramite un *“documento informativo”*, contenente tutte le informazioni per una corretta gestione dei rifiuti all'interno dell'area portuale, le sanzioni e le tariffe (RT, pag. 50);
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio di segnalare eventuali inadeguatezze, inefficienze ed anomalie di tipo strutturale e organizzativo. *“L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione”* (RT, pag. 48)
4. riunioni di coordinamento promossi dall'Autorità Marittima fra la regione, il comune di Molfetta, il concessionario del servizio, gli agenti marittimi operanti nel porto, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ed eventuali altri soggetti concessionari dei servizi di interesse generale, atti ad affrontare i seguenti argomenti:
 - a. *“disservizi ed inadeguatezze riservate nell'espletamento del servizio*
 - b. *esigenze operative avanzate dagli utenti*
 - c. *necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati”* (RAP, pag. 50).
5. *“il piano medesimo monitora l'andamento delle procedure per la corretta gestione dei rifiuti e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori”* (RAP, pag. 24).

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il presente piano riguarda il Porto di Molfetta, *“classificato di II classe II categoria”* e *“situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, ... baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo)*

Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri)....

Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molfetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt. 820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- *Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt.;*
- *Molo San Michele, lungo 180 mt.;*
- *Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;*

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140mt. e dalla Banchina

San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci), originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e recentemente allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso ESE per 650 mt. circa.”(RAP, pagg. 13-14).

“Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata “Posidonieto S. Vito – Barletta” – codice IT9120009 ... Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex “diga Salvucci”) ricade parzialmente all'interno del posidonieto per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali varia da un massimo di 400 m circa del “molo pennello” ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in nero). Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che recentemente l'ARPA Puglia ha effettuato un'attività di verifica dello stato del posidonieto che caratterizza il SIC marino “Posidonieto San Vito-Barletta”, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell'ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale” (RAP, pag. 15-16).

Per quanto riguarda il traffico delle navi, leggermente inferiore al triennio precedente, si riferisce che:

- per quanto riguarda le navi da carico, sono approdate n. 137 navi con stazza compresa tra 500 e 4000 t.s.l. nel triennio 2017-2019 (media di 45 navi/anno) che hanno movimentato circa 150.000 t di merci;
- le imbarcazioni da pesca ammontano in media a n. 55/anno nel triennio;
- sono stati censiti nel triennio n. 187 posti barca/anno per imbarcazioni da diporto;
- *“Alle unità da pesca e da diporto di cui sopra vanno aggiunti altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni che, pur non iscritte presso questa Autorità Marittima, in maniera saltuaria e del tutto non pianificabile possono far base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi, impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o (per il caso di unità da pesca) in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta” (RT, pag. 21-22).*

Nel RAP alle pagg. 6 e ss. si riporta la stima dei rifiuti prodotti *“in base alla tipologia di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto)”* specificando la fonte dei dati e le difficoltà per il reperimento:

- relativamente a *“i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta, i dati sono stati ottenuti dalla ditta “Seramar” S.a.s. di Manfredonia, quale società attualmente operante in regime di articolo 68 C.N. per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. 182/2003 e del previgente piano”* con cui è stata elaborata la tabella a pag. 7;
- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da pesca e naviglio minore, *“si è provveduto a raccogliere i dati in possesso all'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta. Quest'ultima ha fornito, sulla base delle considerazioni sopradette, una stima sulla produzione di rifiuti sulla base dei dati in suo possesso e dell'esperienza diretta”, in “quanto alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e, pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento”,* con cui è stata elaborata la tabella a pag. 8;
- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da diporto sono stati sentiti i *“gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano”* che hanno riferito che

esse *“sono utilizzate quasi esclusivamente per brevi uscite, di norma concentrate nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascurabile di rifiuti tipo RSU.”*

Per quanto riguarda la gestione attuale dei rifiuti:

- per le unità mercantili è previsto il servizio di ritiro rifiuti da bordo da parte della suddetta ditta “Semar” S.a.s di Manfredonia;
- per le unità da pesca è presente l’isola ecologica, realizzata nell’anno 2015 dal Comune di Molfetta presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo del Porto, con fondo FEP 2007-2013 - Misura 3.3 del Molo Foraneo. L’isola ecologica è costituita dai seguenti contenitori:
 - serbatoi per la raccolta di olio minerale esausto corredato di sostegno a vasca in acciaio zincato per il contenimento delle perdite;
 - bidoni carrellati per la raccolta dei filtri olio usati;
 - contenitori per la raccolta di pile esauste;
 - contenitori speciali per la raccolta delle lampade in acciaio;
 - cassoni scarrellabili muniti di copertura ad apertura idraulica per la raccolta di fusti di oli e vernici;
 - contenitori in plastica e polistirolo, reti e funi;
 - contenitori speciali in HPDE per la raccolta di batterie ed accumulatori.

L’isola ecologica viene gestita su mandato dell’Amministrazione Comunale dall’Azienda Servizi Municipalizzata (ASM); per i soli olii esausti, lo svuotamento del bidone viene effettuato dalla ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno.

In caso di mancato funzionamento della suddetta isola vengono, i rifiuti vengono conferiti in alternativa nel modo seguente:

- *“gli olii esausti ... direttamente al mandatario del Consorzio Obbligatorio Olii Usati (ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno), che interviene su richiesta ...*
- *le batterie al piombo esauste, ... vengono conferite ai rivenditori all’atto dell’acquisto delle batterie nuove;*
- *nelle aree portuali è onere dell’Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca (destinati ai rifiuti assimilati agli urbani (rifiuti di mense e cucine, imballaggi non contaminati da sostanze pericolose, ecc.).”*

Relativamente alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, *“fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di olii motore o da sostanze idrocarburi, ... alla banchina n. 4, è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per il conferimento di tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. È in corso, all’attualità, l’integrazione del servizio di gestione ad opera dell’Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 D. Lgs. 182/2003 e s.m.i.”* (RAP, pag. 9).

- per le unità da diporto:
 - per gli RSU *“I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dalla A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati.”* (RAP, pag. 10)
 - per i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) *“gli interventi di sostituzione ... vengono effettuati ... presso i cantieri nautici dove si recano al momento dell’effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione. Le batterie vengono anche sostituite con unità all’ormeggio con consegna del vecchio pezzo presso i rivenditori autorizzati”* (RAP, pag. 9)

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, e dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area portuale in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- è inserito nell'ambito "*La puglia centrale*" e nella figura "*La piana olivicola del nord barese*".
- interessa le seguenti componenti:
 - 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP Territori costieri
 - 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
 - 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - BP Zone gravate da usi civici validate
 - UCP Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative – Siti storico culturali
 - UCP Città consolidata

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area portuale, precisamente il braccio del nuovo porto commerciale, interessa il SIC a mare "*Posidonieto San Vito – Barletta*".

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area portuale in oggetto si interfaccia con zone perimetrate dal PAI redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia

- a Alta, Media e Bassa pericolosità di inondazione;
- a rischio (R2, R3, R4);

In riferimento alla **tutela delle acque**, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Molfetta è classificato come ricadente in zona "*ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V*". Nel centro urbano di Molfetta è presente una centralina di monitoraggio della "Qualità dell'aria" dell'ARPA che ha registrato n. 22 superamenti nel 2020 per il PM10;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Molfetta ha registrato nel 2020 una produzione di RSU circa 480 kg pro capite anno e una percentuale di RD di circa il 71 %, in notevole rialzo rispetto alle annualità precedenti.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP da pag. 24 e ss., si precisa che si "*rilevano variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui di carico da smaltire, nonché al traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area portuale*".

Gli impatti minimi rilevati nella precedente verifica erano dovuti agli "*spostamenti dei camion e delle motobarche adibiti alla raccolta all'interno della area portuale (a terra e a mare) per la raccolta dei rifiuti*" e allo "*sfruttamento delle risorse idriche*". In particolare si segnalavano a carico delle componenti/tematiche ambientali:

- Aria: emissione di gas di scarico dovuta allo spostamento dei mezzi;
- Acqua: consumo idrico per interventi di lavaggio;
- Suolo e sottosuolo: possibile contaminazione del suolo se la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti non avviene in modo corretto;
- Rumori e vibrazioni: emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti;

- Energia: consumi connessi all'impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto;
- Trasporti: aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei cassonetti.

Nel RAP di cui alla presente verifica di assoggettabilità si evidenzia invece quanto segue:

- *“La quantità di rifiuti e residui di carico prodotti in ambito portuale è tale da non comportare significativi incrementi nella produzione e nella necessità di gestione dei rifiuti ...*
- *La localizzazione degli impianti è tale da rendere estremamente improbabili contaminazioni ambientali dovute al trasporto dei residui/rifiuti. Le distanze da coprire sono brevi e localizzate in area portuale inaccessibile al pubblico e, comunque presidiata. La frequenza degli accessi ai presidi di raccolta dei rifiuti non è tale da generare traffico eccessivo di mezzi, con probabilità molto limitata di produrre danni all'ambiente marino, al suolo ed al paesaggio.*
- *L'intero processo di raccolta è facilmente integrabile con quello comunale, a causa dell'inserimento dell'impianto portuale nello stesso contesto territoriale e delle limitate dimensioni del medesimo.*

Analogamente al RAP della precedente valutazione, si evidenziano i benefici per l'ambiente derivanti dall'applicazione del piano in oggetto, in particolare sono evidenziati i seguenti effetti positivi:

- *“auspicabile diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare”*
- *“maggiori indicazioni sulle caratteristiche e sulla localizzazione degli impianti atti ad accogliere i rifiuti e i residui nella fase intermedia tra conferimento e ritiro”.*
- Il piano in oggetto inoltre, affidando la *“gestione dell'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca all'A.S.M. del Comune di Molfetta”* si ottengono i seguenti vantaggi:
 - *“elimina il problema della difficile demarcazione territoriale tra l'ambito comunale e quello portuale, che comporta, nel caso di più ditte chiamate in causa, sovrapposizioni gestionali che si ripercuotono negativamente sull'efficienza e sui costi complessivi del servizio di raccolta;*
 - *limita fortemente gli effetti negativi dei comportamenti scorretti da parte dei “conferitori”, intesi come utenti portuali e popolazione comunale, atteso che l'unicità della ditta competente al “prelievo” le conferisce responsabilità diretta per entrambi i campi operativi;*
 - *permette l'unificazione omogenea dei sistemi di controllo sulla corretta gestione di ambiti territoriali non solo contigui ma addirittura “compenetrati”;*
 - *consente l'unificazione omogenea degli interventi atti a sensibilizzare l'utenza sulle modalità operative di raccolta e prelievo, limitando abusi e comportamenti scorretti.*

Si conclude quindi che *“l'attuazione del Piano non comporta impatti significativi su nessuna componente ambientale considerata. Tali impatti possono infatti considerarsi, per tutte le componenti esaminate, trascurabili, minimi o bassi.”*

Conclusioni

Sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte dall'autorità competente per la VAS con riferimento all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”*, si ritiene che:

- la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l'ambiente, tenendo conto degli interventi previsti dallo stesso, delle modifiche introdotte e di quanto già controllato in altre valutazioni ambientali, è bassa.
- il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell'area interessata, anche alla luce delle possibili interrelazioni con il sito d'inserimento (caratterizzato da attività antropiche), è bassa.

Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto che:

- le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare sono tali da poter assumere la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS;
- è possibile mettere in atto misure che riconducano i possibili impatti sull'ambiente entro limiti di sostenibilità;
- è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell'attuazione del piano,

tale da essere necessario predisporre fin d'ora il monitoraggio delle finalità di cui all'art. 1 co. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i;

- o l'ottemperanza alle prescrizioni già impartite consentirebbe in ogni caso di perseguire efficacemente gli obiettivi del Piano.

Pertanto si richiamano tutte le disposizioni contenute nel RAP e le indicazioni rese dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nonchè si ribadiscono le prescrizioni già impartite nella precedente valutazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

1. recepire tutte le disposizioni di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 206 del 7/12/2016, non già incluse nel presente aggiornamento, in particolare quelle relative alla gestione delle acque di sentina, al potenziamento dei controlli, alla sensibilizzazione degli utenti e alla necessità di tener conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi per la prevista gara ad evidenza pubblica per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili;
2. includere nel monitoraggio dei rifiuti prodotti anche le altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni non iscritte presso questa Autorità Marittima, che in maniera saltuaria fanno base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi (ad es. quelle impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta);
3. posizionare opportuna cartellonistica, preferendo materiali ecocompatibili, che richiami in modo sintetico (anche con l'uso di Qr-code) i divieti, indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e, in prossimità dell'isola ecologica, le tipologie di rifiuti conferibili e non conferibili.

SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello stesso.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta”** proposto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, pertanto non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti in materia ambientale, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all’iter di approvazione del piano di che trattasi;
- **di notificare** il presente provvedimento all’Autorità procedente – **Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.16 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso

La Dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio